

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPEZZANO, DE LUCA Luca e PRIMERANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1958

**Modifica ad alcune norme del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza**

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dal 18 dicembre 1951, ad iniziativa del deputato Mannironi, venne presentato il disegno di legge n. 2416 dal titolo « Abolizione del rapporto-limite nel rilascio delle licenze per la vendita di vino, in deroga all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza », che, assegnato alla 1ª Commissione in sede legislativa, non venne approvato.

Analoghe proposte portanti rispettivamente il n. 3239 e 3222 sono state presentate nella seconda legislatura dai deputati Jacometti e Bonomi. La competente Commissione cui dette proposte vennero deferite in sede legislativa abbinò la discussione e approvò il seguente testo:

Art. 1. — All'articolo 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419, è aggiunto il seguente comma:

« Tutte le licenze concesse dal questore per l'esercizio di alberghi locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie, caffè, esercizi in cui si consumino cibi caldi o freddi, posti di ristoro, comprendono l'autorizzazione per la vendita e consumo del vino ».

Art. 2. — L'articolo 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944 n. 419, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche che abbiano un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume non può superare, per ciascun Comune o frazione di Comune, il rapporto di 1 per 400 abitanti.

Non occorre licenza del questore per il proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

Le licenze di cui al presente articolo possono essere concesse all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purchè l'avente causa provi l'effettivo trapasso della azienda ».

Sopraggiunto lo scioglimento, il Senato non ha potuto discutere il provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati sulla cui necessità ci pare addirittura superfluo insistere.

Nelle relazioni dei surricordati disegni di legge sono infatti esposti molto chiara-

mente ed abbondantemente i motivi che li giustificano.

Vogliamo qui semplicemente mettere in evidenza che il provvedimento da noi proposto rappresenta anche un preciso impegno del Governo e del Parlamento. Infatti la Camera dei deputati ha votato i seguenti ordini del giorno rispettivamente dell'onorevole Bucciarelli Ducci, democratico cristiano, e Moscatelli, comunista.

« La Camera impegna il Governo a rimuovere, con provvedimenti di pubblica amministrazione tutte le inibizioni per la vendita del vino che si ispirano ad una conces-

sione di difesa sociale o di superata lotta all'alcoolismo ».

« La Camera impegna il Governo a voler disporre, come sollecita lo stesso Ministero delle finanze, l'aggiornamento delle norme per rendere più facile e spedita la vendita del vino invertendo la rotta rispetto alle rigide inibizioni vigenti e in particolare abrogando immediatamente gli articoli 95 e 86 del vigente testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza ».

E poichè il presente disegno di legge mira anche alla realizzazione dei surricordati voti, si ha fiducia che il Senato vorrà approvarlo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

« Per la sola vendita al minuto del vino non è necessaria alcuna autorizzazione di pubblica sicurezza ».

Art. 2.

L'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, è abrogato.